

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Porto Conte Ricerche Srl con sede legale in S.P. 55 Porto Conte/Capo Caccia, Km 8.400 Loc. Tramariglio, 07041 Alghero (SS) – C.F. - P.IVA 0169328090, rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Gavino Sini, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la suindicata sede

E

il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato **CREA**), con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella n. 2/4, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008, nella persona del Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente, per la carica domiciliato presso la suindicata sede dell'Ente.

PREMESSO CHE

Porto Conte Ricerche:

- Porto Conte Ricerche, come da Statuto, fa parte del sistema regionale della ricerca e innovazione come struttura operativa per la realizzazione delle politiche regionali di promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna
- Porto Conte Ricerche ha tra le sue finalità:
- La promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico;
- L'assistenza tecnologica e formativa alle piccole e medie imprese;
- l'erogazione, a favore di enti e imprese singole o associate, di servizi finalizzati alla introduzione di nuove tecnologie abilitanti, alla modernizzazione della gestione dell'innovazione dei processi produttivi aziendali
- Porto Conte Ricerche per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca e pianificazione della stessa può: a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali; b) promuovere attività di trasferimento tecnologico per la valorizzazione economica dei propri prodotti scientifici e tecnologici e della proprietà intellettuale mediante la stipulazione di accordi con terzi secondo le possibilità offerte dalle norme sulla proprietà industriale e intellettuale nazionali ed internazionali; c) collaborare,

anche con corsi di perfezionamento post universitari, con organismi ed enti universitari, e con soggetti privati aventi analoghe finalità

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA):

- è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;
- è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;
- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza

Le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono avviare una collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, al fine di costruire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida e azioni scientifiche. In particolare, i soggetti in premessa svolgono per la collettività attività in numerosi settori di interesse comune, quali lo sviluppo della filiera del luppolo, dei cereali da malto e dei cereali adiuvanti per il settore brassicolo; lo studio sul terroir microbico per la produzione di birre connotate territorialmente; la gestione circolare della filiera brassicola.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa, che disciplina e regola i rapporti tra le Parti nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.

Articolo 2

Finalità

1. Il presente atto ha l'obiettivo di realizzare collaborazioni e sviluppare azioni sinergiche fra le Parti, finalizzate alla promozione di relazioni e scambi tecnico-scientifici, gestione di iniziative, progetti e studi congiunti, nonché al supporto comunicativo nelle tematiche di comune interesse.
2. E 'espressamente previsto che le Parti possano estendere lo scopo e la portata della collaborazione ad ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità, competenze e ruoli, previo mutuo consenso.

Articolo 3

Tipologia delle azioni programmatiche, accordi operativi e risorse

1. Le Parti, nell'ambito delle enunciate finalità e delle funzioni loro attribuite, si impegnano ad assicurare:
 - a) collaborazione scientifica in particolare nei settori brassicolo e delle materie prime connesse, con attenzione a tutti gli aspetti agronomici, di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli e di sostenibilità dei processi produttivi;
 - b) l'organizzazione di momenti di incontro e di confronto di elevato profilo, nonché di eventi, conferenze, attività di informazione, divulgazione e/o promozione a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale;
 - c) la partecipazione congiunta a progettualità nazionali, europee ed internazionali;
 - d) la partecipazione a gruppi di lavoro più ampi, nel campo di applicazione del presente Protocollo, eventualmente coinvolgendo altri Enti, Università ed Imprese;
2. Al fine di formalizzare e rendere operative le finalità di cui all'art. 2, le Parti concordano di procedere per l'attivazione e lo svolgimento dei programmi e progetti di ricerca comuni, definendo tra l'altro la messa a disposizione delle strutture nonché dei servizi necessari anche tramite eventuali specifici accordi esecutivi con particolare riferimento ai seguenti settori:
 - a) luppolicoltura;
 - b) cereali da malto e cereali adiuvanti nel processo di produzione della birra;

- c) trasformazione e aspetti fermentativi di interesse brassicolo e del settore beverage.
- 3. I tempi di realizzazione e le modalità operative e organizzative dei singoli interventi, di cui al precedente punto 2, saranno concordati e definiti con appositi accordi esecutivi tra le Parti.
- 4. Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo non determinerà l'interruzione di eventuali interventi, previsti da accordi operativi, non ancora conclusi.

Articolo 4

Accordi esecutivi

1. Le singole iniziative e le modalità operative per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 saranno definite e formalizzate con la stipula di specifici accordi esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente Protocollo.
2. Gli Accordi esecutivi, oltre al riferimento del Protocollo d'Intesa da cui discendono, dovranno necessariamente indicare, ove applicabili:
 - a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
 - b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri eventuali;
 - c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
 - d) il personale coinvolto e ruoli e responsabilità;
 - e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni di Porto Conte Ricerche e di quelli dell'Ente;
 - f) il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite;
 - g) gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
 - h) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Articolo 5

Comitato di indirizzo strategico

1. Ai fini della programmazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, viene istituito con atto immediatamente successivo alla stipula dello stesso, un Comitato di indirizzo strategico.
2. Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da quattro membri, due per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza a seguito della sottoscrizione del presente atto.
3. Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto all'altra Parte.
4. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche

con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

5. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con cadenza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fine di definire gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi esecutivi, in presenza o in video conferenza, redigendo un verbale per ciascun incontro. Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.
6. Sarà cura del Comitato di indirizzo strategico attivarsi per l'eventuale rinnovo del presente Accordo nei tempi previsti all'art. 6.
7. La partecipazione ai lavori del Comitato di coordinamento è da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 6

Entrata in vigore, durata e decorrenza

1. Il presente Protocollo ha validità di quattro (4) anni a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto previo espresso accordo tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo la stipula di un nuovo accordo.
2. Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto tra Porto Conte Ricerche e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Articolo 7

Proprietà e utilizzazione dei risultati

1. La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Protocollo è in via ordinaria delle Parti. Tuttavia, gli eventuali Accordi esecutivi che ne dovessero discendere potranno disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta.
2. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
3. La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Protocollo e degli eventuali Accordi esecutivi verrà effettuata previo accordo tra le Parti.
4. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente Protocollo, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

Articolo 8

Uso dei segni distintivi

1. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti il presente Protocollo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli

Accordi esecutivi, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.

2. L'utilizzazione dei loghi di Porto Conte Ricerche e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 9

Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Protocollo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.
2. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambi le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.
3. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del Protocollo.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Protocollo ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dello stesso, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente Protocollo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità oggetto del presente atto.
2. I dati personali saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).
3. Qualora conseguano al presente Protocollo degli accordi esecutivi, gli stessi avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.
4. Il Titolare del trattamento di Porto Conte Ricerche è contattabile al seguente indirizzo: privacy@portoconterericerche.it; il Titolare del trattamento del CREA è contattabile al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Articolo 11

Tutela della sicurezza

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, “*Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori*” e ss.mm.ii”) le Parti si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’attività complessiva.
2. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell’altra per l’esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.
3. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 12

Recesso

1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti, che devono comunque essere portati a compimento.

Articolo 13

Oneri finanziari

1. Le Parti dichiarano che il presente Protocollo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata ad eventuali accordi esecutivi.

Articolo 14

Oneri fiscali

1. Il presente Protocollo d’intesa costituisce unico originale in formato elettronico è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990.
2. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

3. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte richiedente.
4. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.PR. n. 642/1972 e s.m.i. il presente Protocollo è soggetto ad imposta di bollo che sarà a carico della parte proponente.

Articolo 15 ***Controversie e foro competente***

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Protocollo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.

Articolo 16 ***Comunicazioni***

1. Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso Protocollo.
2. Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Protocollo le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica delle Parti sono:
 - info@portocontericerche.it
 - CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:
crea@pec.crea.gov.it
3. La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Porto Conte Ricerche

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Gavino Sini

Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria

IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Rocchi

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Il presente Protocollo di Intesa è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le Parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.